

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 23/2011)

art. 1
Presupposto

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive **che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo** ubicate nel territorio del Comune di Alberobello, **così come classificati dalla L.R. 11/1999, dalla L.R. 27/2013 e dalla disciplina delle locazioni turistiche (ex art. 53 Codice del Turismo - ex art. 1571 e ss. Codice Civile), tenuti altresì alla registrazione delle presenze per il tramite del sistema SPOT (Sistema Puglia Osservatorio Turistico).**

2. A titolo riepilogativo: campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, **alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico.**

Art. 2
Soggetto passivo e **Soggetto responsabile**

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che, non residente nel Comune di Alberobello, pernotta nelle strutture di cui all'art. 1.

2. **Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.**

Art. 3
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per pernottamenti al giorno per persona in misura pari a:

- € 0,50 per le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
- € 0,80 per agriturismi, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, **alloggi ammobiliati locati per uso turistico**, residenze turistiche alberghiere ed alberghi fino a tre stelle;
- € 1,00 per residenze turistiche alberghiere ed alberghi quattro e cinque stelle.

2. L'imposta è applicata per un massimo di tre pernottamenti consecutivi.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori entro il tredicesimo anno di età;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici;
- disabili non autosufficienti;
- i dipendenti di imprese che lavorano nel territorio;
- le comitive scolastiche di ogni ordine e grado e loro accompagnatori in viaggio di istruzione.

2. Il beneficio dell'esenzione dovrà essere debitamente documentato. In particolare, per le comitive scolastiche, la struttura ricettiva dovrà richiedere attestazione da

parte del Dirigente Scolastico certificante il periodo, il numero degli studenti e degli accompagnatori ospiti presso la struttura.

Art. 5

Obblighi del Gestore

1. Il gestore della struttura di cui all'art. 1 comunica all'ufficio tributi, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre ed il periodo di permanenza, su apposito modello, allegando la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4.
2. Entro lo stesso termine il gestore effettua il versamento delle somme riscosse su conto corrente intestato al Servizio Tesoreria Comune di Alberobello.
3. **Entro il 30 gennaio di ogni anno il gestore, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.**
4. **Il conto della gestione dovrà essere reso tramite la compilazione dell'apposito Modello 21, in ossequio alle prescrizioni del D.P.R. 194/1996.**
5. **Il gestore della struttura di cui all'art. 1 ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'esistenza dell'imposta, dell'ammontare e delle condizioni di esenzione, nonché di trasmettere al Comune di Alberobello apposita dichiarazione di rifiuto al pagamento da parte dell'ospite quale soggetto passivo.**

Art. 6

Attività di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, L. n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ovvero inviare ai gestori questionari rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Art. 7

Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, i gestori sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e **degli obblighi** di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. La sanzione amministrativa applicabile al **gestore di cui all'art. 5**, è pari a **€ 500,00 (cinquecento)** ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Art. 8

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente mediante ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.

Art. 9

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.

Art. 10
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono di competenza della giurisdizione tributaria ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche al presente regolamento si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2017**.